

N. ... /2025 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI**  
**SEZIONE CIVILE**  
**ORDINANZA**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui alla udienza del 16.2.26;

esaminati gli atti processuali;

ritenuto che la quasi totalità delle questioni controverse ha natura giuridica e documentale e che dalla soluzione delle stesse dipende la decisione sull'*an* e sul *quomodo* della CTU contabile invocata dagli opposenti, sicchè è opportuno fissare la fase decisoria;

ritenuto che – per la molteplicità delle questioni da risolvere ai fini della decisione in ordine alla esistenza e consistenza del credito rivendicato dalla opposta – non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta.

Fissa per la rimessione della causa in decisione la udienza dell'11.1.27, che sostituisce con il deposito – nel termine perentorio dell'11.1.27 – di sintetiche note scritte.

Assegna alle parti i termini di giorni 60, 30 e 15 dalla citata udienza per il deposito delle note, delle comparse e delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.

Si comunichi.

Chieti, 7 marzo 2026

Il Giudice  
Dott. Gianluca Falco